

Roma, 31/10/2011
Prot. n° 60238

Alla USB/PI
Via dell'Aeroporto 129
00175 - Roma

e, p. c
Al Comitato Unico di Garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni
Sede

Oggetto: Riposi giornalieri ex art. 39 del D. Lgs. 151/2001 – Riconoscimento diritto al
buono pasto

Con nota del 14 settembre 2011, l'Organizzazione Sindacale USB/PI ha chiesto alla scrivente specifici chiarimenti sull'attribuzione dei buoni pasto alle lavoratrici/lavoratori che usufruiscono dei riposi giornalieri (c.d. permessi orari "per allattamento") durante il primo anno di vita del bambino, ai sensi dell'art. 39 del d. lgs. n. 151/2001.

In proposito occorre precisare che il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettui un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, ovvero quando lo stesso, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, effettui almeno tre ore di lavoro straordinario. Ne consegue che per il diritto al buono pasto non si può prescindere dalla prosecuzione nel pomeriggio dell'attività lavorativa dei dipendenti, che dopo la pausa, intesa come il periodo di tempo necessario per la consumazione del pasto, dovranno riprendere il proprio lavoro, conformemente peraltro a quanto espressamente previsto dalle disposizioni contrattuali che regolano la materia (art. 98 CCNL Agenzie Fiscali 28/5/2004).

Tali condizioni costituiscono il presupposto essenziale per l'erogazione del buono pasto per tutti i dipendenti e, quindi, anche per madri e padri lavoratori che fruiscono dei periodi di riposo di cui agli artt. 39-46 del D. Lgs. n. 151 del 26/3/2001 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità. I suddetti riposi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro, ma non si configurano come attività lavorativa. La tutela del Testo unico deve essere applicata nel rispetto della norma pattizia e alla luce della considerazione che il buono pasto non ha natura retributiva e rappresenta un beneficio che viene attribuito al dipendente a condizione che non possa fruire a titolo gratuito di servizio mensa od altro servizio

sostitutivo presso la sede di lavoro. Con l'attribuzione del ticket l'amministrazione si assume i costi del servizio mensa e assicura al dipendente le condizioni di benessere fisico tali da consentire la prosecuzione dell'attività dopo un periodo di sei ore e la relativa pausa.

Si evince chiaramente che, ai fini della erogazione del buono pasto, il dipendente ha l'obbligo di assicurare lo svolgimento dell'attività lavorativa per un arco temporale superiore alle sei ore, mentre l'amministrazione, a sua volta, è tenuta alla verifica dell'effettivo rispetto di tale orario.

IL DIRETTORE
(Massimo Pietrangeli)

